



COMUNE DI IMPERIA
SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA,
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
PER ANIMALI FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 22 MARZO 2000 N.23 E S.M.I.**

2025 – 2028

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Il RUP

F.to Geom. Andrea Molli

- Art. 1 – Finalità e oggetto del servizio**
- Art. 2 – Descrizione del servizio e obblighi dell'affidatario**
- Art. 3 – Fruitori del servizio**
- Art. 4 – Durata e ammontare del servizio**
- Art. 5 – Elenco prezzi da corrispondere all'affidatario**
- Art. 6 – Corrispettivo, termini e modalità di pagamento del servizio**
- Art. 7 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 8 – Responsabile del coordinamento tecnico/amministrativo**
- Art. 9 – Vigilanza e controlli sul servizio**
- Art. 10 – Penali**
- Art. 11 – Garanzie**
- Art. 12 – Esonero di responsabilità ed assicurazione R.C.T./O.**
- Art. 13 – Stipula del contratto**
- Art. 14 – Subappalto**
- Art. 15 – Esecuzione anticipata del contratto**
- Art. 16 – Risoluzione del contratto**
- Art. 17 – Cessione del contratto**
- Art. 18 – Revisione dei prezzi**
- Art. 19 – Recesso**
- Art. 20 – Responsabilità e obblighi del soggetto affidatario**
- Art. 21 – Spese, imposte e tasse**
- Art. 22 – Avvertenze**
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 24 – Foro competente**

ART.1 – Finalità e oggetto del servizio

1.1 - Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di pronto soccorso veterinario per animali feriti, malati o traumatizzati rinvenuti sul territorio comunale ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 e s.m.i.

1.2 - Le prestazioni richieste riguardano i *Servizi veterinari* - CPV: 85200000-1.

1.3 - Le attività attengono a prestazioni sanitarie rivolte agli animali di affezione cani e gatti per i quali, ai sensi della L.R. n. 23/2000 e s.m.i., il Comune di Imperia è chiamato a fornire assistenza e soccorso. Le attività ordinarie commissionate riguardano l'attività di pronto soccorso ed esami diagnostici di base, eventuali interventi chirurgici.

1.4 - Il medico veterinario affidatario del servizio, per lo svolgimento della propria prestazione di pronto soccorso dovrà avere a disposizione una struttura di clinica veterinaria, avente i requisiti di cui alla D.G.R. n.1101/08, con la quale è stata adeguata la D.G.R. n. 1627/07 "Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione di nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento di strutture già autorizzate", in proprietà o nelle disponibilità e/o in collaborazione nel qual caso dovrà produrre documentazione idonea a comprovare i predetti presupposti.

ART. 2 – Descrizione del servizio e obblighi dell'affidatario

2.1 - L'affidatario dovrà garantire il servizio, anche tramite il servizio di reperibilità con tempo d'intervento di 30 minuti dalla chiamata, comprendente anche le ore notturne e festive su tutto l'arco dell'anno. A tale scopo dovrà essere fornito un numero di telefono cellulare che il Comune di Imperia potrà comunicare a tutti gli enti di P.S., al 112, ovvero ai soggetti volti alla cura e assistenza degli animali. L'Amministrazione appaltante e tutti gli Enti di P.S. ovvero i soggetti volti alla cura e assistenza degli animali aventi causa, potranno rivolgersi all'affidatario per le relative urgenze di pronto soccorso ed egli non potrà rifiutare l'intervento. Per i cani o gatti provvisti di microchip o comunque di proprietà identificabile i costi del servizio di pronto soccorso o prestazioni di carattere veterinario non potranno essere in alcun modo addebitati al Comune di Imperia.

2.2 - L'affidatario dovrà garantire le prime cure di pronto soccorso, la stabilizzazione dell'animale, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici e/o le cure mediche che si renderanno necessari dopo l'intervento di stabilizzazione dell'animale ed il ricovero fino a quando l'animale non sia nelle condizioni di essere trasferito e curato nel rifugio convenzionato col Comune di Imperia. Entro 48 (quarantotto) ore dal ricovero dell'animale, l'affidatario dovrà inviare al Comune il rapporto di accettazione, secondo modalità che verranno concordate con il Direttore dell'esecuzione all'atto della stesura del verbale di avvio dell'esecuzione.

2.3 - Per motivi organizzativi, legati al trasporto degli animali che necessitano di cure alla struttura e dalla struttura al rifugio incaricato dal Comune per il mantenimento e custodia degli animali randagi, una volta ristabiliti, è richiesto che la struttura veterinaria si trovi a distanza non superiore a 30 km di percorrenza dalla sede comunale in viale Matteotti n.157.

ART. 3 – Fruttori del servizio

3.1 - Possono usufruire dei servizi di pronto soccorso presso la struttura veterinaria:

- animali da affezione in stato di randagismo recuperati sul territorio del Comune di Imperia, feriti, traumatizzati o malati consegnati dagli Operatori della struttura sanità animale dell'Azienda ASL, dagli agenti di P.S., ovvero dai soggetti volti alla cura e assistenza degli

animali di cui all'art.6 della L.R. Liguria n.23/2000;

- gatti liberi non di proprietà (provenienti da cd. “colonie feline”) feriti, traumatizzati o malati, consegnati dai soggetti di cui al punto precedente.

ART. 4 – Durata e ammontare del servizio

4.1 - La durata dell'affidamento oggetto del presente appalto, decorrente dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza nei termini di legge, è determinata in 3 (tre) anni più eventuale opzione di proroga di 2 (due) anni ex art.120, comma 10, del Codice, oltre eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi ex art.120, comma 10, del d.lgs 36/2023.

4.2 - L'importo del servizio oggetto di gara è stato determinato effettuando una previsione di spesa pari a € 13.661,20 annui, in considerazione dei costi sostenuti negli anni precedenti per il servizio di pronto soccorso e assistenza veterinaria.

Al valore stimato dell'appalto per 3 anni andranno sommati gli importi per l'eventuale opzione di proroga per 2 anni mesi del contratto ex art.120 c.10 d.lgs.36/2023, oltre all'ulteriore eventuale proroga tecnica (art. 120, comma 11 del d.lgs 36/2023), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di 6 mesi, e le varianti ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del d.lgs.36/2023:

Servizio affidato per 3 anni:	€ 40.983,60
Eventuale opzione di proroga 2 anni:	€ 27.322,40
Eventuale proroga tecnica 6 mesi:	€ 6.830,60
Eventuale modifica contrattuale (ex art.120 c.1 lett a) del d.lgs 36/2023):	€ 34.153,00
Totale	€ 109.289,60

ART. 5 – Elenco prezzi

5.1 - Per il presente servizio regolarmente svolto si applicherà la tabella prezzi stabilita dal Decreto n. 165 del 19 luglio 2016 «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016, dedotto il ribasso d'asta offerto oltre al contributo integrativo ENPAV 2% e IVA 22%.

5.2 - Sono espressamente incluse nel corrispettivo le spese per approvvigionamento dei farmaci e medicinali necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, che rimarranno a carico dello studio veterinario affidatario.

5.3 - Il servizio prestato dovrà altresì comprendere, ritenendosi pertanto compreso e compensato nelle suddette tariffe, i costi di smaltimento delle carcasse in caso di decesso dell'animale in cura presso l'operatore economico selezionato.

5.4 - L' affidatario non potrà chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nella tabella prezzi di riferimento, ferme restando comunque le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 6 – Corrispettivo, termini e modalità di pagamento del servizio

6.1 - Il compenso sarà corrisposto a misura sulla base delle effettive prestazioni svolte applicando la tabella prezzi di cui al precedente art. 5, ai quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara oltre al contributo integrativo ENPAV 2% e IVA di legge.

6.2 - La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere effettuata con cadenza mensile ed inviata al

Comune di Imperia, Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di competenza. Per ogni attività oggetto di rendicontazione, dovranno essere indicati gli estremi del rapporto di accettazione inviato al Comune nei tempi e modi di cui al precedente art. 2.

6.3 - Con cadenza trimestrale posticipata il Comune emetterà la contabilità a seguito della quale l'affidatario potrà fatturare l'attività svolta.

6.4 - La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.

6.5 - Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo l'Affidatario unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune di Imperia.

6.6 - Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG di affidamento e i dati contabili. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente UF70BR. Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Imperia – Viale Matteotti, 157 – 18100 Imperia - Codice fiscale 00089700082.

6.8 - Non si applica l'anticipazione del prezzo, in quanto il presente contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice, avendo ad oggetto servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

ART. 7 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1 - L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. In particolare, l'affidatario del servizio in oggetto dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il soggetto di cui sopra dovrà comunicare al Comune di Imperia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

7.2 - Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

ART. 8 – Responsabile del coordinamento tecnico/amministrativo

8.1 - L'affidatario si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.

ART. 9 – Vigilanza e controlli sul servizio

9.1 - Resta nella piena facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla Struttura Sanità animale dell'ASL competente, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

9.2 - L'Amministrazione comunale comunicherà all'affidatario, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.36/2023, cui spettano i compiti di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

9.3 - Nel caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, l'Amministrazione comunale avrà la piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con modalità e conseguenze previste dalla vigente Normativa.

ART. 10 – Penali

10.1 - Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme al presente capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo del servizio contestato.

10.2 - Sono considerate inadempienze, per le quali potrà essere applicata una penale di euro 100,00, le seguenti:

- tempi di intervento superiori ai 30 minuti dalla chiamata.
- mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo sulle prestazioni effettuate.

10.3 - Il RUP responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento al soggetto affidatario, che ha facoltà di presentare nei successivi 10 (dieci) giorni le proprie controdeduzioni ed il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell'Affidatario, tramite Raccomandata A.R. o P.E.C..

10.4 - L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente in sede di prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata; in quest'ultimo caso, l'affidatario dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per un importo corrispondente alla penale escussa, pena in difetto la risoluzione del contratto.

10.5 - L'applicazione della penale non esonera l'Affidatario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al comma 1 e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.

10.6 - Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario.

ART. 11 – Garanzie

11.1 - Sono dovute da parte dell'affidatario le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i nella misura pari al 10% del valore contrattuale determinato in relazione a tutta la durata del contratto, salve le maggiorazioni previste dal medesimo art. 117.

- La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per fatto imputabile all'affidatario a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere all'esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.
- La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82, n° 348 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59, n° 449.
- La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione si impegnano a versare l'importo della fideiussione al Comune di Imperia a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.
- La cauzione definitiva sarà incamerata dal Comune di Imperia in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti all'epoca della esecuzione del servizio.
- L'affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La reintegrazione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'espressa richiesta dell'Amministrazione.
- L'affidatario non provvede al reintegro della cauzione entro il termine stabilito, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere direttamente trattenendo l'importo corrispondente sui pagamenti successivi.
- La cauzione sarà svincolata al termine del servizio, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
- In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

11.2 - La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria e determina la possibilità per la stazione appaltante di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 12 – - Esonero di responsabilità ed assicurazione R.C.T./O.

12.1 - La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

12.2 - E' richiesta comunque la stipulazione da parte dell'aggiudicatario **di una polizza assicurativa relativa ai rischi di «responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera", con un massimale minimo per sinistro di € 1.500.000,00=, per persona di € 1.000.000,00=, per cose di € 500.000,00= ed una validità pari alla durata del presente contratto**, presso una primaria Compagnia d'Assicurazione autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio italiano.

Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata al Settore richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti.

12.3 - Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo all'aggiudicatario.

ART. 13 – Stipula del contratto

13.1 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica con firma digitale nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata non autenticata.

ART. 14 – Subappalto

14.1 - Considerato che il servizio di pronto soccorso veterinario, oggetto del presente disciplinare, riguarda un servizio caratterizzato da prestazioni mediche complesse, con diretta responsabilità dei Veterinari nei confronti del Comune di Imperia, per tutte le prestazioni oggetto del presente servizio, non è ammesso il subappalto.

ART. 15 –Esecuzione anticipata del contratto

15.1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 17 comma 8 del Codice.

ART. 16 – Risoluzione del contratto

16.1 - Il Comune di Imperia potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del soggetto affidatario del servizio oggetto della presente procedura di affidamento. Si considera grave inadempimento qualora si verificano ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 10 complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

16.2 - Il Comune di Imperia provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.

L'aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dal Comune di Imperia.

16.3 - Nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i termini di cui al precedente comma, il Comune di Imperia provvederà:

- 1) a risolvere il contratto;
- 2) a rivalersi sui pagamenti dovuti per le prestazioni contrattuali svolte ovvero ad incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

16.4 - Il Comune di Imperia procederà inoltre alla risoluzione del contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l'atto deve essere notificato all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata. La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore.

16.5 - Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

16.6 - Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto.

16.7 - A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale del servizio, l'Amministrazione pone a carico dell'affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro operatore economico. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia definitiva ai sensi di cui al precedente art. 5.

16.8 - È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'affidatario inadempiente.

16.9 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 – Cessione del contratto

17.1 - È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 18 – Revisione prezzi

18.1 - Si rimanda alle modalità ed ai limiti applicativi della clausola di revisione dei prezzi contrattuali di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 19 - Recesso

19.1 - Il Comune di Imperia si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

19.2 - In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

19.3 - Si precisa che la recessione del contratto da parte dell'affidatario comporterà sia l'applicazione delle penali che l'escussione della garanzia definitiva.

ART. 20 – Responsabilità e obblighi del soggetto affidatario

20.1 - Il soggetto affidatario risponde direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori, nell'espletamento dell'appalto, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante, sollevando pertanto espressamente l'amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità che a riguardo gli venisse mossa.

20.2 - Il soggetto affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. Ha, inoltre, l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

20.3 - Ai fini dell'esecuzione delle attività richieste il soggetto affidatario è obbligato a:

- garantire lo svolgimento del servizio, in stretto raccordo con l'ASL 1 competente e gli uffici comunali;
- accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
- rispettare i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico definiti e proposti in sede di gara;
- rispettare i tempi di attuazione previsti nel contratto, come stabilito nell'art. 2 del presente Capitolato;
- osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Stazione Appaltante.
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sul lavoro, sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale;

20.4 - Sono, inoltre, a totale carico del soggetto affidatario gli oneri e le spese:

- di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

20.5 - In caso di reiterata mancata osservanza di quanto precedentemente indicato la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 16.

ART. 21 - Spese, imposte e tasse

21.1 - Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese, le imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico del soggetto affidatario tutti i costi per l'organizzazione del servizio, nessuno eccettuato.

21.2 - Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 22 - Avvertenze

22.1 - Con la partecipazione alla gara, ciascun offerente concorrente accetta senza alcuna condizione tutte le norme espresse nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di gara, oltre allo Schema di Contratto, tra le quali anche la facoltà di non dare luogo all'affidamento del servizio o di prorogarne

la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

22.2 - La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo all'individuazione del vincitore ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.

ART. 23 – Trattamento dei dati personali

23.1 - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche (d'ora in poi anche solo "Dati") nell'ambito della presente procedura sono sviluppati nei termini di seguito riportati in relazione alla tutela della loro riservatezza:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imperia con sede legale in Viale Matteotti n. 157;
- il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) del Comune di Imperia , designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Ue 2016/679, è _____, Via _____, Tel. _____, email: _____, PEC: _____
- il trattamento dei dati è effettuato al fine di consentire alla stazione appaltante di condurre le attività connesse alla realizzazione della procedura di Gara e per i processi comunicativi obbligatori correlati, previsti dal Codice e da altre norme speciali;
- il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa europea, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate;
- il trattamento è effettuato in base all'art. 60 e ad altre disposizioni del Codice;
- il periodo di conservazione dei dati personali è strettamente legato allo svolgimento e al completamento della presente procedura;
- i soggetti che partecipano alla procedura di appalto hanno diritto, in qualità di interessati:
 - 1 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - 2 qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'art. 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento Ue 2016/679, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - 3 di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - 4 di conoscere se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - 5 di conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

ART. 24 – Foro competente

24.1 - Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, ove il Comune di Imperia sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Imperia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

24.2 - Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.